



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA U.O. Pianificazione Urbanistica/Territoriale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **65**

Del **20/04/2018**

OGGETTO:

ADOZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 26 TER, CON PREVISIONI DI DETTAGLIO AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 4 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., PER "LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA SPORTIVA DESTINATA A CENTRO NATATORIO IN LOCALITA' MADONNA PONTE, STRADA SAN MICHELE - ATTUAZIONE DELL'AGENDA URBANA" - I.E.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **venti** del mese di **aprile** alle ore **18,30** in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione della Presidente del Consiglio, previ avvisi notificati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1) SERI Massimo	Si	14) MAGRINI Marianna	No
2) BACCHIOCCHI Alberto	No	15) MINARDI Renato Claudio	Si
3) BRUNORI Barbara	Si	16) MIRISOLA Stefano	No
4) CIARONI Terenzio	Si	17) NICOLELLI Enrico	Si
5) CUCCHIARINI Sara	No	18) OMICCIOLI Hadar	Si
6) DE BENEDITTIS Mattia	Si	19) PERINI Federico	Si
7) DELVECCHIO Davide	No	20) RUGGERI Marta Carmela Raimonda	Si
8) D'ERRICO Sergio	No	21) SERFILIPPI Luca	Si
9) FONTANA Giovanni	Si	22) SERRA Laura	Si
10) FULVI Rosetta	Si	23) SEVERI Riccardo	Si
11) FUMANTE Enrico	Si	24) TARSI Lucia	Si
12) ILARI Gianluca	No	25) TORRIANI Francesco	Si
13) LUZI Carla	Si		

Presenti: **18** Assenti: **7**

Hanno giustificato l'assenza i Signori: **BACCHIOCCHI Alberto - D'ERRICO Sergio**

FULVI ROSETTA, Presidente del Consiglio Comunale

riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione la Segretaria Generale **RENZI ANTONIETTA**

Vengono nominati scrutatori i signori: **NICOLELLI ENRICO, LUZI CARLA, FONTANA GIOVANNI.**

Oggetto:

ADOZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 26 TER, CON PREVISIONI DI DETTAGLIO AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 4 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., PER "LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA SPORTIVA DESTINATA A CENTRO NATATORIO IN LOCALITA' MADONNA PONTE, STRADA SAN MICHELE - ATTUAZIONE DELL'AGENDA URBANA"- I.E.

Dopo l'appello nominale sono entrati i consiglieri Magrini, Cucchiarini, Delvecchio, Mirisola e Ilari.

E' uscito il consigliere Severi.

Sono presenti n. 22 consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Delibera Consiliare n° 270 del 20/12/2017 con la quale è stata adottata la variante al PRG ai sensi dell'art. 26 ter della L.R. 34/1992 e s.m.i., *“MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERA DI CONSIGLIO N. 158 DEL 26/07/2017 RELATIVAMENTE ALLA VALORIZZAZIONI AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D.L. 11/2008 CONVERTITO DALLA L. 133/2008. ADOZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 26 TER, CON PREVISIONI DI DETTAGLIO AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 4 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., PER “LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA SPORTIVA DESTINATA A CENTRO NATATORIO IN LOCALITA' MADONNA PONTE, STRADA SAN MICHELE - ATTUAZIONE DELL'AGENDA URBANA” i.e.”;*

VISTI i seguenti pareri / nulla osta pervenuti successivamente alla delibera di adozione della variante in oggetto, espressi da:

Gabinetto del Sindaco – coordinamento mobilità sostenibile – città dei bambini, parere assunto agli atti con P.G. 87862 del 21/12/2017 (Allegato A):

“[...]

Presumendo un incremento molto consistente dei flussi di traffico veicolare, derivante sia dal nuovo impianto natatorio che dalla realizzazione delle opere compensative A14, si ritiene che la soluzione viaria proposta, di accesso allo stesso, non sia ottimale. [...] si ritiene che in corrispondenza dell'intersezione di accesso alla struttura sportiva (a fronte dell'ingresso del campo d'aviazione) la realizzazione di una rotatoria possa essere maggiormente funzionale, sia per una migliore distribuzione del traffico veicolare che per una riduzione della velocità; la rotonda rappresenta infatti anche un elemento efficace per la moderazione della velocità, già elevatissima, in quel tratto viario rettilineo ed ampio (strada comunale Campo d'aviazione).

In merito ai percorsi ciclabili e ciclo-pedonali proposti, considerata la pericolosità della strada si evidenzia la necessità di pista ciclabile separata e a doppio senso di marcia, per cui l'ingombro complessivo dovrà essere di almeno mt 3,00-3,50 (min. 2,50 oltre 0,50 cordolo separatore).

Infine si evidenzia, quale indicazione per l'amministrazione comunale, la necessità di programmare e realizzare in tempi congruenti i collegamenti ciclabili con la rete urbana (sia esistente che di progetto – vedi Piano itinerari ciclabili approvato con DGC n. 77 del 09/03/2017), al fine di garantire una sicura accessibilità ciclabile e pedonale all'impianto

*natatorio, dalle diverse zone e quartieri della città (direzione interquartieri, Vallato – Parco urbano, san Lazzaro, Sant'Orso ecc.).
Si esprime, per quanto di competenza, il proprio parere nel rispetto di quanto sopra.”;*

AUTOSTRADE per l'Italia S.p.a, parere del 05/02/2018 n. 3013, assunto agli atti con P.G. 9379 del 05/02/2018 (Allegato B): _

“Tale struttura sportiva, così come riportata nelle tavole A6-A7, è interferente alle opere di progetto approvate dal ministero delle infrastrutture e dei Trasporti con provvedimento prot. 4605 del 17/06/2014 che ha perfezionato l'Intesa Stato-Regione Marche e conseguente modificato il PRG, mentre risulta compatibile alle varianti richieste alla scrivente dall'Amministrazione comunale successivamente alla consegna dei lavori, per le quali attualmente è in corso – presso il medesimo Ministero – il procedimento di conformità urbanistica ai sensi del DPR n. 383 del 18/04/1994.

La conclusione positiva del suddetto procedimento, così come avvenuto in precedenza, approverà le varianti alle viabilità e contestualmente modificherà il PRG vigente, permettendo dunque a codesta Amministrazione di predisporre gli atti necessari per la realizzazione del centro natatorio in oggetto; al riguardo è doveroso precisare che il tratto in variante della “bretella di Fano” interessato dalla realizzazione della struttura sportiva, ricade sulle superfici occupate temporaneamente da un'area di supporto e, pertanto, i terreni saranno liberi a lavori ultimati.

Ciò posto, pur ribadendo che il Centro natatorio non è interferente con le viabilità (previa approvazione delle varianti da parte del competente ministero, si comunica che la scrivente non ha alcun titolo per esprimere un parere in quanto le opere Complementari di Fano, come previsto dall'art. 3 della Convenzione sottoscritta tra le parti, saranno intestate direttamente in capo all'Amministrazione comunale cui compete l'emanazione degli atti deliberatori, purché non creino impedimento all'esecuzione dei lavori di questa Società.”

ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) – Direzione Pianificazione e Progetti, parere del 02/03/2018 n. 23260, assunto agli atti con P.G. 16057 del 04/03/2018 (Allegato C):

*“[...]
visto quanto previsto dalla circolare esplicativa APT 33 “Piani di rischio previsti dall'art. 707 del Codice della Navigazione”, l'Ente ha ritenuto possibile l'applicazione della configurazione delle aree di tutela del piano di rischio previste, dal Regolamento per la Costruzione l'Esercizio degli Aeroporti dell'ENAC, per piste classificate con codice numerico 2 in luogo del codice 3.*

In tale ottica si ricorda che nell'ambito della determinazione delle aree di tutela codesto Comune dovrà considerare, come punto di origine delle aree di tutela, la lunghezza L/3 della pista di volo pari a 400 m.

In considerazione di quanto sopra la variante urbanistica al PRG vigente indicata in oggetto è esterna alle aree di tutela del piano di rischio.

Si evidenzia infine che tale parere riguarda esclusivamente le tematiche afferenti il piano di rischio, ai sensi del quinto comma dell'art. 707 del Codice della Navigazione, non concernendo il rilascio di eventuali autorizzazioni circa la problematica degli ostacoli alla navigazione aerea, la cui competenza e della Direzione Operazioni Centro che legge per conoscenza.”;

RITENUTO in relazione ai suddetti pareri di evidenziare quanto di seguito:

- Relativamente alle osservazioni dell'ufficio Gabinetto del Sindaco, in merito alla rotatoria, alla sezione delle piste ciclabili ed alle connessioni con la rete urbana, si evidenzia che tali opere sono esterne al comparto così come perimetrato ed esulano dalla realizzazione delle opere da parte della Fondazione Carifano, per cui le stesse saranno valutate in sede di redazione di specifici progetti da parte della stessa Amministrazione Comunale. Per quanto attiene alle dimensioni della pista ciclo-pedonale interna al comparto la stessa dovrà essere adeguata in sede di approvazione della presente variante;

- per quanto concerne il parere di Soc. Autostrade si evidenzia che è in corso il procedimento di variante al progetto esecutivo delle opere compensative per il quale la Regione Marche, ha trasmesso al Comune di Fano la D.G.R. n. 319 del 19/03/2018, assunta agli atti con protocollo n. 21542 del 23/03/2018, con la quale la Giunta Regionale ha espresso parere favorevole con prescrizioni ai fini dell'intesa Stato-Regione, ai sensi del DPR n.616/77 art. 81 e s.m.i.;

- riguardo al parere ENAC, ultimo capoverso, si evidenzia che lo stesso Ente non ha ancora individuato *“le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti”* né stabilito *“le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale”*, così come previsto dal primo comma dell'art. 707 Cod. Nav..

L'analisi degli ostacoli ai sensi dell'art. 709 Cod. Nav. avverrà nella fase esecutiva di realizzazione degli immobili; ma già sin d'ora è possibile affermare che l'ingombro del centro natatorio ricade al di fuori dei coni di interferenza con la navigazione aerea, come si evince dall'elaborato grafico allegato (Allegato D), in cui sono riportate le superfici di delimitazione degli ostacoli che verificano l'assenza di interferenze tra l'intervento in oggetto e la navigazione aerea, così come desunte applicando il capitolo 4° *“Valutazione e limitazione ostacoli”* del *“Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti”* dell'ENAC;

VISTO il certificato Pg. 23304 del 30/03/2018 (Allegato E), rilasciato dal Settore II Servizi Demografici e Interni – Servizio Archivio Protocollo e Albo, il quale attesta:

“- che la pubblicazione dell'avviso ed il deposito degli atti adottati con deliberazione di consiglio n. 270 del 20.12.2017, relativi a “Variante al PRG vigente ai sensi dell'art. 26 ter, con previsioni di dettaglio ai sensi dell'art. 15 comma 4 della L.R. 34/1992 e s.m.i., per la realizzazione di una struttura sportiva destinata a centro natatorio in località Madonna Ponte, Strada San Michele – Attuazione dell'agenda urbana” sono regolarmente avvenuti;

- che gli atti sono stati depositati a disposizione del pubblico per 15 giorni consecutivi dal 13.03.2018 al 27.03.2018;

- che alla data di scadenza per la presentazione delle osservazioni, fissata al giorno 27.03.2018, non è pervenuta all'Ente alcuna osservazione.”;

PRESO ATTO CHE dell'eseguito deposito è stata data notizia anche mediante:

- avviso pubblicato sul quotidiano “Il Resto del Carlino” in data 13/03/2018 (in copia agli atti con il n. 1);

- avviso pubblicato sul quotidiano “Corriere Adriatico” in data 13/03/2018 (in copia agli atti con

il n. 2);

- avviso pubblicato sul quotidiano “Il Messaggero” in data 13/03/2018 (in copia agli atti con il n. 3);
- affissione di manifesti datati 06/03/2018, P.G 16463 (in copia agli atti con il n. 4);
- pubblicazione degli atti nel portale istituzionale del Comune di Fano (www.comune.fano.ps.it), (in copia agli atti con il n. 5);

DATO ATTO CHE in data 04/04/2018, assunta agli atti con p.g. n. 24099, è pervenuta un’osservazione alla presente variante, oltre il termine di pubblicazione ed accoglimento delle osservazioni, fissato per il giorno 27 marzo 2018, a firma del sig. Uguccioni Fabio (Allegato E);

RITENUTO comunque di controdedurre all'osservazione pervenuta come di seguito riportato:
Sintesi della richiesta:

Con le motivazioni contenute nell'osservazione presentata ed alle quali si rimanda per una dettagliata disamina, si chiede di ripensare il luogo per l'insediamento dell'impianto natatorio proponendo in alternativa aree di proprietà comunale in località Chiaruccia (comparti ST5_P84, ST5_P14, ST5_P63). Il proponente *“chiede pertanto di allocare l'impianto natatorio nelle aree per le quali è previsto l'insediamento di che trattasi in ossequio a tutti gli strumenti di programmazione prodotti dalle varie Amministrazioni che si sono succedute negli ultimi lustri, prescindendo dalla appartenenza o colore politico.”*;

Deduzione:

La realizzazione del centro natatorio oggetto della presente deliberazione si inserisce in un più ampio quadro denominato “Progetto RSA – Housing Sociale – Centro Natatorio”, che ha preso avvio con una lettera d'intenti sottoscritta dal Sindaco in data 23/12/2016, a cui è seguita la Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 09/02/2017. In tale atto vengono analizzate le caratteristiche della prevista ubicazione della piscina anche in relazione ad altra area in zona Aeroporto e successivamente con Deliberazione Consiliare n. 129 del 28/06/2017, è stata individuata l'area in argomento per la realizzazione del nuovo impianto sportivo. Si ritiene l'area ottimale dal punto di vista dell'infrastrutturazione anche in relazione alle nuove opere compensative, ben raggiungibile ancorchè situata al margine dell'area urbana e con possibilità di sviluppi futuri.

Proposta: L’osservazione è da RESPINGERE

VISTO che la proposta di variante è costituita dalla seguente documentazione allegata alla delibera di adozione n° 270 del 20/12/2017:

- TAV. A1 - Relazione Illustrativa
- TAV. A2 - Relazione Geologica Geomorfologica e Sismica
- TAV. A3 - Relazione Compatibilità Idraulica ed Invarianza Idraulica
- TAV. A4 - Elaborato grafico con opere compensative assentite
- TAV. A5 - Elaborato grafico di dettaglio con opere compensative assentite 1/500
- TAV. A6 - Elaborato grafico con opere compensative in variante
- TAV. A7 - Elaborato grafico di dettaglio con opere compensative in variante 1/500
- TAV. A8 - Individuazione delle Zone di Tutela Aeroportuali 1/5000
- TAV. A9 – Relazione ai sensi dell’art. 5 della L.R. 14/2008

RITENUTO che l'impianto natatorio costituisce opera di urbanizzazione secondaria ai sensi dell'art.16 comma 8 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e quindi è esente dal pagamento del contributo di costruzione ai sensi dell'art.17 comma 3 lettera c) del suddetto D.P.R. che prevede *"...Il contributo di costruzione non è dovuto... per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici."*;

RICORDATO che la presente variante al P.R.G.:

- non è soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica in quanto non ha impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 1.3, punto 8 lettera k) *"varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non determinino incrementi del carico urbanistico, che non contemplino trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse ... omissis"* delle linee guida approvate con D.G.R. n. 1813/10 della Regione Marche, come è stato attestato dal Dirigente del Servizio LL.PP. e Urbanistica Arch. Adriano Giangolini con comunicazione alla Provincia di Pesaro-Urbino Prot. 75764 del 30/10/2017 ai sensi del paragrafo 1.3, punto 10 delle Linee Guida e confermato dalla stessa Provincia in qualità di Autorità Competente con comunicazione del 03/11/2017 inviata a mezzo PEC e assunta agli atti con Prot. 76318 del 03/11/2017;

- è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera di consiglio comunale n. 387 del 15/12/2005 e con delibera di consiglio comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

VISTO l'art. 26-ter *"Disposizioni relative al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di regioni, province e comuni"*, della L.R. n. 34/1992 e s.m.i. introdotto con legge regionale 21 gennaio 2011, n. 2, per dare attuazione alla normativa statale in materia di *"Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali"* 2 di cui all'art. 58 della L. 6 agosto 2008, n. 133, che dispone una normativa semplificata per l'approvazione delle varianti urbanistiche relative al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare;

VISTO il parere espresso dalla II Commissione Consiliare Urbanistica e Ambiente e la IV Commissione Servizi finanziari e tributari - appalti - patrimonio - rapporti con società partecipate e consorzi nella seduta congiunta del 18.04.2018 Verbale n. 94;

VISTE:

- la L.R. 5 agosto 1992 n. 34 *"Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio"* e s.m.i.;
- il Piano Regolatore Generale vigente adeguato al PPAR, approvato con D.C.C. n. 34 del 19/02/2009 e s.m.i.;
- la LR 23/11/2011 n. 22 *"Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico...."*;
- la L. 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii., *"Legge urbanistica"*;
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"*;

- la D.G.R. 53 del 247/01/2014 Regolamento di attuazione della L.R. 23/11/2011 n. 22 “Criteri, modalità e indicazioni tecnico operative per la verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l’invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali”;
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., “*Norme in materia ambientale*”;
- il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria” convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
- la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007 “Modifiche e integrazioni alle Leggi regionali 14 Aprile 2004, n. 7, 5 Agosto 1992, n. 3, 28 Ottobre 1999, n. 28, 23 Febbraio 2005, n. 16 e 17 Maggio 1999, n. 10 – *Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000*”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1813 del 21/12/2010, “*Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010.*”;

ATTESTATA ai sensi dell’art.147bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs.vo 18.8.2000 n 267:

Parere di regolarità tecnica reso congiuntamente da:

- Responsabile del Settore IV - Urbanistica Arch. Adriano Giangolini in data 05.04.2018, favorevole;
- Responsabile del Servizio Patrimonio Dott.ssa Daniela Mantoni, limitatamente alla parte patrimoniale in data 05.04.2018, favorevole;
- Parere di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Ragioneria Dott.ssa Daniela Mantoni in data 05.04.2018, favorevole;

Dopo aver esaminato l'osservazione pervenuta con la proposta di controdeduzione riportata in premessa, la stessa viene posta in votazione mediante sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 22

VOTANTI: 22

VOTI FAVOREVOLI: 13

VOTI CONTRARI: 9 (Delvecchio, Fontana, Ilari, Magrini, Mirisola, Omiccioli, Ruggeri, Serfilippi, Tarsi)

ASTENUTI: 0

Visto l’esito della votazione **la controdeduzione all'osservazione è ACCOLTA.**

PRESO ATTO:

- che il consigliere Delvecchio ha presentato in data 17 aprile 2018 n. 1 emendamento (che si allega, quale parte integrante e sostanziale del presente atto) acquisito agli atti in pari data con

prot. n. 27684;

- che l'emendamento reca parere tecnico CONTRARIO apposto congiuntamente dalla Dirigente dei Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela Mantoni e dal Dirigente del Settore Urbanistica Arch. Adriano Giangolini in data 19.04.2018, parere espresso in calce al predetto emendamento;

La Presidente dà lettura dell'emendamento, quindi dà la parola al consigliere Delvecchio per l'illustrazione. Si apre la discussione con gli interventi da parte dei Consiglieri ed il parere della Giunta.

E' uscita la consigliera Cucchiarini.

Sono presenti n. 21 consiglieri.

Al termine della discussione la Presidente apre la procedura di votazione dell'emendamento, mediante sistema elettronico di votazione i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

Emendamento n. 1

Sono presenti n. 21 consiglieri.

PRESENTI: 21

VOTANTI: 21

VOTI FAVOREVOLI: 9

VOTI CONTRARI: 12 (Brunori, Ciaroni, De Benedittis, Fulvi, Fumante, Luzi, Minardi, Nicoletti, Perini, Seri, Serra, Torriani)

ASTENUTI: 0

Visto l'esito della votazione **l'EMENDAMENTO n. 1 è RESPINTO.**

Terminata la discussione e la votazione dell'emendamento, si apre la discussione sulla proposta di deliberazione.

Entra la consigliera Cucchiarini.

Sono presenti n. 22 consiglieri.

Mediante votazione espressa mediante sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 22

VOTANTI: 21

VOTI FAVOREVOLI: 12

VOTI CONTRARI: 9 (Delvecchio, Fontana, Ilari, Magrini, Mirisola, Omiccioli, Ruggeri, Serfilippi, Tarsi)

ASTENUTI: 1 (Luzi)

DELIBERA

1) DI ADOTTARE DEFINITIVAMENTE la VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 26 TER, CON PREVISIONI DI DETTAGLIO AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 4 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., PER "LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA SPORTIVA DESTINATA A CENTRO NATATORIO IN LOCALITA' MADONNA PONTE, STRADA SAN MICHELE - ATTUAZIONE DELL'AGENDA URBANA", costituita dai seguenti elaborati contenuti nella delibera di adozione:

TAV. A1 - Relazione Illustrativa

TAV. A2 - Relazione Geologica Geomorfologica e Sismica

TAV. A3 - Relazione Compatibilità Idraulica ed Invarianza Idraulica

TAV. A4 - Elaborato grafico con opere compensative assentite

TAV. A5 - Elaborato grafico di dettaglio con opere compensative assentite 1/500

TAV. A6 - Elaborato grafico con opere compensative in variante

TAV. A7 - Elaborato grafico di dettaglio con opere compensative in variante 1/500

TAV. A8 - Individuazione delle Zone di Tutela Aeroportuali 1/5000

TAV. A9 - Relazione ai sensi dell'art. 5 della L.R. 14/2008

2) DI DARE ATTO che la presente variante è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 e con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

3) DI DARE ATTO che la presente variante non è soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica ai sensi di quanto disposto dal par. 1.3, punto 8, lettera k) delle linee guida approvate con D.G.R. 1400/08 della Regione Marche poiché non determina incrementi del carico urbanistico e non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa come richiamato nelle premesse;

4) DI DARE ATTO che l'impianto natatorio costituisce opera di urbanizzazione secondaria ai sensi dell'art.16 comma 8 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e quindi è esente dal pagamento del contributo di costruzione ai sensi dell'art.17 comma 3 lettera c) del suddetto D.P.R. che prevede *"...Il contributo di costruzione non è dovuto... per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici."*;

5) DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore 4° Urbanistica per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto prescritto dalla citata L.R. n° 34/1992, nonché di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;

6) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento per l'iter di approvazione della variante è l'ing. Marco Ferri, Funzionario Preposto della U.O. Pianificazione Urbanistica/Territoriale del Settore 4° Urbanistica.

Inoltre, mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 22

VOTANTI: 22

VOTI FAVOREVOLI: 13

VOTI CONTRARI: 9 (Delvecchio, Fontana, Ilari, Magrini, Mirisola, Omiccioli, Ruggeri, Serfilippi, Tarsi)

ASTENUTI: 0

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 D.Lgs.vo n.267/2000.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

La Presidente
Fulvi Rosetta
F.to digitalmente

La Segretaria Generale
Renzi Antonietta
F.to digitalmente

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **65** del **20/04/2018** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 26/04/2018

L'incaricato dell'ufficio segreteria
PORTINARI GLORI RAFFAELLA
